

QUOTE DI PARTECIPAZIONI

Morte del socio di società di persone e continuazione degli eredi, il contrasto tra disciplina civilistica e fiscale

ANDREA VASAPOLLI

In caso di morte di un socio illimitatamente responsabile di una società di persone il suo rapporto sociale si estingue. La sua quota di partecipazione non si trasferisce quindi ai suoi eredi, ai quali spetta un diritto di credito rappresentato dal diritto alla liquidazione della quota del socio defunto, diritto a cui si rinuncia nel caso in cui tra gli eredi e i soci superstiti venga stipulato un accordo di continuazione della società. Dal punto di vista fiscale, invece, in caso di accordo di continuazione le vigenti disposizioni fingono che l'originaria quota di partecipazione sociale del de cuius concorra a formare l'attivo ereditario.

La disciplina civilistica dell'articolo 2284 del Codice civile

Mentre nelle società di capitali la **morte di un socio** non pone particolari problemi in quanto, di norma, i suoi eredi subentrano semplicemente nella partecipazione dello stesso al capitale sociale¹, ben diverso è quanto accade nelle **società di persone**, nelle quali la sostituzione di un socio con i suoi eredi comporta una **modificazione del contratto sociale**.

In caso di morte di un socio di società di persone la regola generale è quella dettata dall'articolo 2284 del Codice civile, che disciplina le **partecipazioni in società semplici**, richiamata dall'articolo 2293 del Codice civile per le società in nome collettivo e dall'articolo 2315 per la quota di partecipazione del socio accomandatario di società in accomandita semplice², secondo il quale “[s]alvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano”.

Tale disposizione prevede quindi tre ipotesi:

- › la prima è rappresentata dalla **liquidazione agli eredi** di una somma pari al valore della quota che era nella titolarità del socio defunto, eredi ai quali spetta quindi il diritto alla liquidazione della quota;
- › la seconda prevede che i soci superstiti, invece che farsi carico di liquidare gli eredi del socio defunto, preferiscano mettere in **liquidazione la società** e ripartire tra tutti l'attivo residuo; in tal caso agli eredi spetta il **c.d. diritto alla quota di liquidazione**;

1. Tranne il caso in cui l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni per causa di morte.

2. Non pone problematiche particolari e non è

oggetto di approfondimento in questo articolo la disposizione di cui all'articolo 2322 Codice civile che prevede la libera trasmissibilità *mortis causa* della quota del socio accomandante.

- › la terza ipotesi, infine, che è l'unica nella quale assume rilievo la volontà degli eredi, prevede un **accordo di continuazione della società** tra questi ultimi ed i soci superstiti; con tale accordo si estingue il diritto di credito degli eredi alla liquidazione della quota e gli stessi divengono anch'essi soci della società.

In dottrina non è pacifico quale sia l'inquadramento giuridico dell'accordo di continuazione ed in merito sono due i principali filoni interpretativi.

Un primo e **prevalente orientamento** prende le mosse dalla considerazione che l'**accordo di continuazione** è un **atto tra vivi** che si pone "a valle" del fenomeno ereditario. L'erede, quindi, non eredita la quota sociale, acquisisce *jure successionis* solo il **diritto di credito alla liquidazione della quota e con l'accordo di continuazione rinuncia a tale diritto** per aderire al contratto sociale. Dal punto di vista giuridico vi è chi ritiene che si tratti di una compensazione tra il diritto di credito e quanto necessario a sottoscrivere la quota societaria³ mentre altra dottrina non ravvede alcun conferimento di credito da parte degli eredi, valendo per essi il conferimento già eseguito dal *de cuius*⁴.

Per un **secondo orientamento** la morte del socio rappresenta una causa di scioglimento immediata del suo rapporto sociale, sottoposta tuttavia a condizioni risolutive potestative identificate nelle opzioni che la legge attribuisce ai superstiti, di tal che l'efficacia retroattiva della risoluzione (rappresentata dalla stipula dell'accordo di continuazione) fa venir meno *ab origine* il diritto di credito degli eredi (diritto alla liquidazione della quota) e gli stessi subentrano nella quota del socio defunto *mortis causa*.

Secondo quanto indicato dal Consiglio Nazionale del Notariato⁵, in coerenza con il **primo dei richiamati orientamenti**, si deve ritenere che la **quota** di partecipazione sociale del socio illimitatamente responsabile **non sia suscettibile di trasferimento per causa di morte**, per cui con riferimento alla stessa non si può verificare quel "meccanismo di sostituzione di un soggetto ad un altro, nella medesima posizione, e del quale, pertanto, si va a prendere il posto" che è l'essenza del fenomeno successorio. Ne consegue, sempre secondo il Notariato, che:

- › il rapporto sociale che faceva capo al socio defunto deve ritenersi definitivamente estinto al momento della sua morte,
- › l'accordo di continuazione stipulato tra gli eredi ed i soci superstiti non dà luogo ad una successione, in senso tecnico, della partecipazione del *de cuius*,

3. In tal senso S. Patriarca, in S. Patriarca e Ilaria Capelli, *Società semplice*, Zanichelli Editore, 2021, p. 371.

4. In tal senso I. Menghi, *La morte del socio nelle*

società di persone - La disciplina legale, Milano, 1984, p. 98.

5. Studio di Impresa n. 261-2009/1 approvato il 16 marzo 2011.

- › dall'accettazione dell'eredità da parte degli eredi non consegue l'acquisto della qualità di soci, che discende esclusivamente dall'eventuale accordo di continuazione, il quale comporta la rinuncia alla liquidazione della quota senza dover immaginare gli eredi come nuovi soci che conferiscono un credito.

Nel senso della **intrasmissibilità iure successionis** della partecipazione del socio defunto di società di persone illimitatamente responsabile si è ripetutamente pronunciata anche la Suprema Corte, secondo la quale:

- › l'evento della morte del socio porta alla cessazione della qualità di socio, la quale non si trasferisce agli eredi⁶;
- › in ragione della intrasmissibilità *iure successionis* della partecipazione del socio l'accettazione dell'eredità non comporta per gli eredi l'acquisto della qualità di soci, è solo il valore economico della sua partecipazione che viene trasmesso agli eredi mediante l'accettazione dell'eredità⁷;
- › fin dal momento dell'apertura della successione gli eredi del socio assumono esclusivamente la posizione di creditori⁸;
- › gli eredi che aderiscono alla proposta di continuazione non si sostituiscono al loro originario dante causa nella identica posizione che faceva capo al medesimo al momento della sua morte, per cui non subentrano nella stessa quota di partecipazione senza alcuna frattura temporale⁹;
- › l'erede del socio defunto diventa socio non *iure successionis* ma per effetto dell'accordo di continuazione, che è un atto *inter vivos*, e l'efficacia di tale accordo decorre dalla data della sua stipula¹⁰.

La successione nella quota di società di persone ai fini dell'imposta sulle successioni

Si è visto che dal punto di vista civilistico l'interpretazione prevalente, e comunque quella sostenuta dalla Suprema Corte, è che **l'erede del socio illimitatamente responsabile di una società di persone: i) non subentra nella partecipazione che era del *de cuius*, ii) per effetto della successione acquisisce esclusivamente il valore economico di tale partecipazione, che poi attraverso l'attività di liquidazione si può concretizzare in un credito, iii) diventa socio per diritto proprio a seguito della stipula dell'accordo di continuazione, e iv) a fronte dell'assunzione della (nuova) qualità di socio**

6. Cass. n. 5809/2001, Cass. n. 3671/2001.

7. Cass. n. 1216/2021.

8. Cass. n. 1216/2021.

9. Cass. n. 1216/2021.

10. Cass. n. 6849/1986;

Cass. n. 1216/2021.

non effettua alcun apporto valendo a tal fine l'apporto originario del socio deceduto, ovvero al più considerandosi compensato il debito per apporto di sottoscrizione con il credito per la liquidazione della quota.

A fronte di tale ricostruzione civilistica della fattispecie, dal **punto di vista fiscale** non si dovrebbe quindi mai parlare di quote di società di persone facenti parte dell'attivo ereditario, bensì solo di **diritto di credito degli eredi alla liquidazione della quota**. Non si dovrebbero quindi porre problemi di valutazione della partecipazione del *de cuius* ovvero di esenzione della stessa ai fini dell'assolvimento dell'imposta di successione. Così, tuttavia, non è.

L'articolo 16 del Dlgs 31 ottobre 1990, n. 346 ("Tus"), che disciplina i **criteri di valorizzazione delle partecipazioni sociali** che concorrono a formare l'attivo ereditario, al comma 1, lett. b), prevede che **"per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto" la base imponibile è determinata in misura proporzionale** al corrispondente valore contabile del patrimonio netto della società, ovvero, in assenza di bilancio e di inventario, in misura proporzionale al corrispondente valore effettivo di tale patrimonio netto.

Non vi è alcun dubbio che per il legislatore fiscale tra le partecipazioni sociali che concorrono a formare l'attivo ereditario rientrino anche le partecipazioni in società di persone che erano nella titolarità del *de cuius*, senza distinzione alcuna in base al regime di responsabilità limitata o illimitata del socio, e ciò per effetto dell'espressa menzione, tra le società le cui partecipazioni rilevano ai fini dell'imposizione, delle società semplici e delle società di fatto.

Analoga interpretazione la si desume dall'articolo 3, comma 4-ter, del Tus, il quale disciplina i casi di esenzione delle quote sociali e delle azioni dall'imposta sulle successioni. Tale disposizione, in particolare, reca una **regola generale**, applicabile alle partecipazioni al capitale sociale di qualunque tipologia societaria, alla quale segue una condizione (che i beneficiari acquisiscano o integrino il controllo) applicabile nel solo caso di quote o azioni dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lett. a), del DPR n. 917/1986 ("Tuir"), che sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, quelle di mutua assicurazione nonché le società europee e le società cooperative europee¹¹. Anche ai fini dell'esenzione dall'imposta, quindi, il legislatore fiscale tratta

11. Nelle istruzioni al modello di dichiarazione di successione è espressamente affermato che tale condizione "non si applica per le quote di società di persone. In questi casi tali trasferimenti non sono soggetti ad

imposta di successione e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali". In senso conforme si veda anche A. Busani, *Imposta di successione e donazione*, I edizione, Wolters Kluwer, p. 128.

le partecipazioni in società di persone che erano nella titolarità del *de cuius* come se le stesse facessero **parte dell'attivo ereditario**, trasferendosi agli eredi *iure successionis*.

Altrettanto chiara è la disposizione di cui all'articolo 25, comma 4-bis, del Tus, che disciplina una **riduzione dell'imposta dovuta dal beneficiario** se "nell'attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situati in comuni montani di maggiori dimensioni, ... quote di società di persone ... trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto". Viene quindi affermato con chiarezza che le quote di società di persone del *de cuius* fanno parte dell'attivo ereditario.

Ai fini dell'imposta sulle successioni, pertanto, il legislatore fiscale tratta le **partecipazioni in società di persone del *de cuius*** (per le quali sia stato convenuto l'accordo di continuazione, come meglio si dirà nel seguito) quali componenti dell'attivo ereditario. Sono tali partecipazioni che dal punto di vista fiscale concorrono a formare l'attivo ereditario ai fini dell'imposta in oggetto, non il diritto di credito che, come sopra visto, spetta agli eredi.

Che tale sia l'interpretazione della norma fiscale è assolutamente pacifico, trovando ampio conforto sia in vari pronunciamenti di prassi, che espressamente trattano delle partecipazioni in società di persone che erano nella titolarità del socio deceduto, sia nelle stesse istruzioni al modello di dichiarazione di successione, che in più punti menzionano tale tipologia di partecipazioni.

A mero titolo esemplificativo, nella circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 dell'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla disposizione di esenzione disciplinata dall'articolo 3, comma 4-ter del Tus, è affermato che *«[i]n base al tenore letterale della disposizione in commento, si evince che l'imposta sulle successioni e donazioni non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti indicati dall'articolo 3, comma 4-ter, del Tus»*. Analogamente, nelle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione con riferimento al quadro EO, nel quale *«vanno indicati le azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'asse ereditario»*, tra le partecipazioni da indicare sono espressamente elencate *«azioni, titoli, e quote di partecipazione al capitale ... di società non azionarie comprese le società semplici e di fatto»*.

Tali disposizioni vanno in ogni caso ricollegate con le regole civilistiche sopra richiamate, in quanto è di intuitiva evidenza la rilevanza che, anche ai fini fiscali, assume l'accordo di continuazione tra gli eredi ed i soci superstiti. In particolare, ai fini dell'imposta sulle successioni la finzione che dell'attivo ereditario faccia parte anche la partecipazione in una società di persone che era nella titolarità del *de cuius* può trovare applicazione nel solo caso in cui gli eredi stipulino con i soci superstiti l'accordo di continuazione. Se invece agli eredi viene liquidato il loro diritto di credito, è evidente che

gli stessi devono indicare in sede di dichiarazione di successione non la partecipazione bensì l'importo del loro diritto di credito, che deve essere determinato ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) del Tus.

La disciplina fiscale ai fini dell'imposta sulle successioni è quindi conformata diversamente dalla disciplina civilistica che regola la successione con riferimento alla quota di un socio di società di persone illimitatamente responsabile. La disciplina fiscale, in particolare, implicitamente attribuisce all'accordo di continuazione valenza di condizione risolutiva, per cui la stipula dello stesso produce ai fini fiscali effetti retroattivi, dal che consegue la rilevanza ab origine della partecipazione (e non del corrispondente diritto di credito) ai fini dell'imposta in oggetto e il suo concorso all'attivo ereditario. Si tratta di una finzione giuridica che ha rilevanza ai soli fini dell'imposta di successione.

— La successione nella quota di società di persone ai fini delle imposte sui redditi

Analoga a quella ai fini dell'imposta sulle successioni è la disciplina prevista ai fini dell'imposta sui redditi nel caso in cui il *de cuius* fosse stato **socio di una società di persone**.

Il problema, in particolare, si pone nell'ambito dei **redditi diversi** nel caso in cui la partecipazione nella quale sono subentrati gli eredi (con l'accordo di continuazione) sia oggetto di trasferimento e debba essere quindi determinata l'eventuale plusvalenza rilevante ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. c) e *c-bis*), del Tuir.

Se ai fini IRPEF avesse rilevanza la disciplina civilistica prima richiamata, in capo agli eredi divenuti soci sarebbe riconosciuto come costo fiscale della partecipazione nella quale sono subentrati il valore del credito per la liquidazione della quota che ad essi spettava e che hanno rinunciato (o compensato) in sede di accordo di continuazione. Credito il cui importo dovrebbe essere determinato non sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lett. d) del Tus, bensì sulla base di quella che era l'effettiva spettanza degli eredi, anche tenendo conto di eventuali disposizioni dei patti sociali.

L'articolo 68, comma 6, del Tuir, invece, stabilisce che nel caso in cui la partecipazione sia stata acquisita per successione, "si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione", mentre nel caso in cui le partecipazioni abbiano fruito dell'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del Tus, si assume come costo il valore normale della partecipazione alla data di apertura della successione.

Anche ai fini delle imposte sui redditi, quindi, assume rilievo quanto

previsto ai fini dell'imposta sulle successioni, per cui la partecipazione in una società di persone nella quale sono subentrati gli eredi grazie all'accordo di continuazione da loro stipulato viene valutata, ai fini fiscali, così come trattata in sede di imposta sulle successioni, per cui nuovamente fingendo che la partecipazione che era del *de cuius* facesse parte dell'attivo ereditario e che sia pervenuta agli eredi *iure successionis*.

Publicato online il 31 gennaio 2023

**L'autore
di questo articolo**

ANDREA VASAPOLLI

Dottore Commercialista in Milano e Torino, name partner di Vasapoli & Associati, esperto de "Il Sole 24 Ore". È Full member della STEP, Professionista Accreditato dell'Associazione Il *trust* in Italia, autore di numerosi libri e articoli, componente di commissioni di studio a livello nazionale e di comitati scientifici di enti e riviste.